



CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA

[Start-up innovative](#)

Indicazioni per l'iscrizione al registro imprese

L'art. 25 del decreto legge 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 ha introdotto la disciplina delle start-up innovative. Queste imprese godono di particolari benefici anche di natura fiscale e devono essere iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

[Per informazioni di base](#)

[Per approfondimenti sulle start-up e sugli incubatori certificati](#)

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 depositata in data 29 marzo 2021, il servizio di assistenza qualificata alle imprese (AQI) per costituire start up innovative nella forma di s.r.l. con utilizzo dello modello standard tipizzato è al momento SOSPESO.

Per le società già costituite è disponibile la **guida sintetica sugli adempimenti della start-up innovativa e il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti**.

[Scarica il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti](#)

[Scarica la guida ministeriale sugli adempimenti della start-up innovativa](#)

Adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle Start-up innovative

Si ricorda che l'art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha

previsto precisi adempimenti per le società iscritte alla sezione speciale delle start-up innovative:

In particolare, il **comma 15** del medesimo articolo stabilisce che *“entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l’ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell’art. 2364 del codice civile, nel qual caso l’adempimento è effettuato entro sette mesi,”*, il rappresentante legale della start-up innovativa **attesta il mantenimento del possesso dei requisiti** previsti dal comma 2 e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese”.

Il modello di dichiarazione sostitutiva, dovrà essere allegato ad apposita pratica telematica e non potrà essere allegato alla pratica di deposito bilancio da presentare **preventivamente**.

Si precisa che, qualora tra i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, siano state rilevanti le spese in **ricerca e sviluppo** (punto 1 lettera h del comma 2 dell’art. 25) le stesse dovranno risultare dal bilancio e dovranno essere descritte in **nota integrativa**. Si ricorda, altresì, che la start-up innovativa “non distribuisce e non ha distribuito utili” (comma 2 lettera e) e che “a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro” (comma 2 lettera d).

Inoltre, il **comma 17 bis** del medesimo articolo, stabilisce che la start up innovativa inserisce le informazioni di cui comma 12 nella **piattaforma informatica startup.registroimprese.it** in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermandole almeno una volta all’anno in corrispondenza dell’adempimento di cui al comma 15.

La dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti deve essere depositata al registro imprese solo **dopo** aver compiuto l’aggiornamento o la conferma delle informazioni contenute nel **profilo personalizzato sul portale startup.registroimprese.it**. Si informa che **dal 6 giugno 2019** è stato attivato un **blocco** informatico che **impedisce l’invio** della pratica di Comunicazione Unica con il deposito **della dichiarazione di mantenimento** dei requisiti di start-up/PMI innovativa, se la società **non ha preventivamente aggiornato le proprie informazioni**, nella piattaforma startup.registroimprese.it.

[Per approfondimenti sulla nuova disciplina pubblicitaria Circolare MISE n. 3718/C del 10/04/2019](#)

Le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti al Registro Imprese, compreso il deposito del bilancio di esercizio.

All’indirizzo

startup.registroimprese.it

un’applicazione on-line permette di far comprendere i vantaggi e gli adempimenti connessi alle start-up

Incubatori certificati di start-up innovative

Con decreto ministeriale del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, sono stati individuati i valori minimi dei requisiti e degli indicatori previsti ai fini

dell'autocertificazione degli incubatori di start-up innovative da effettuare per l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

I requisiti riguardano la disponibilità da parte della società di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta competenza, dall'esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari, e, soprattutto, di un'adeguata esperienza maturata nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico **è disponibile il modulo di domanda in formato elettronico con il quale gli incubatori di startup innovative potranno procedere con l'autocertificazione dei requisiti e condizioni previste per la conseguente iscrizione presso l'apposita sezione speciale del Registro delle imprese.**

E', inoltre, possibile scaricare una **guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari dell'incubatore certificato (aggiornata a gennaio 2015).**

[Consulta il testo del D.M. 22 febbraio 2013](#)

[Scarica la guida ministeriale](#)

[Scarica il modello di dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di incubatore certificato](#)